

**NOVITA' CONTRATTUALI DAL 1° FEBBRAIO 2013  
PER I SETTORI:**

**CARTAI-CARTOTECNICI - GRAFICO EDITORIALE INFORMATICO - METALMECCANICO**

\* \* \* \* \*

**C.C.N.L. CARTAI-CARTOTECNICI – GRAFICO EDITORIALE INFORMATICO  
EROGAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREMIO RISULTATO**

Nelle aziende “che non hanno in atto la contrattazione aziendale per l’istituzione di un premio di risultato secondo quanto previsto dal vigente CCNL” al fine di consentire l’erogazione di un premio collegato all’efficienza organizzativa e produttiva dell’azienda, **deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva del premio di risultato nella misura massima di € 250,00 (lorde) su base annua riproporzionato in relazione agli eventi di malattia registrati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.**

L’Accordo raggiunto prevede che l’importo massimo di cui sopra viene ridotto, per ogni singolo evento di malattia collegato alla singola certificazione medica, degli importi di cui alla tabella che segue:

<b>Eventi di malattia anno precedente</b>	<b>Valori economici di riduzione</b>
2a certificazione medica	€ 50,00
3a certificazione medica	€ 100,00
4a certificazione medica	€ 150,00
5a certificazione medica	€ 200,00
6a certificazione medica	€ 250,00

Ai fini di cui sopra si precisa che per la riduzione del premio deve essere considerato ogni singola certificazione medica, fatta eccezione per la prima certificazione, indipendentemente dalla prognosi indicata. **Eventuali certificati all’interno di un unico evento per prosecuzione e/o ricaduta vanno considerati singolarmente e danno luogo agli abbattimenti del premio previsti dalla sopra riportata tabella.**

Il suddetto elemento retributivo è stato definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza, e pertanto detto premio non avrà riflessi sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti, di alcun genere e viene escluso dalla base di calcolo del T.F.R.

Come sopra specificato, è stato previsto che la suddetta indennità sostitutiva del premio di risultato, qualora dovuta nelle quantità individualmente maturate, venga erogata, **con la retribuzione del mese di febbraio di ogni singolo anno e venga considerata di competenza dell’anno in cui avviene il pagamento. Pertanto il periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente viene considerato utile per la maturazione del premio in relazione alle singole certificazioni mediche prodotte dal lavoratore in caso di malattia.**

Si precisa infine che, così come previsto dall’Accordo di rinnovo del 16 settembre 2010, l’indennità sostitutiva del premio di risultato non esclude la corresponsione dell’elemento di garanzia, laddove individualmente spettante, in quanto tale indennità non viene considerata “utile ai fini della contrattazione aziendale per la definizione di un premio di risultato e non costituisce accordo collettivo a livello aziendale avente contenuto economico”.

Aderente a:

**C.C.N.L. METALMECCANICI:  
AUMENTI SALARIALI**

In relazione a quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. rammentiamo che, **a decorrere dal 1° Febbraio 2013**, entrano in vigore i seguenti nuovi minimi tabellari:

Livelli	Minimi tabellari dal 1.3.2012 al 31.1.2013	Incrementi retributivi dal 1.2.2013	Nuovi minimi tabellari dal 1.2.2013
1°	1.209,35	6,87	1.216,22
2°	1.330,84	8,04	1.338,88
3°	1.470,48	9,49	1.479,97
4°	1.532,88	10,04	1.542,92
5°	1.639,56	11,00	1.650,56
6°	1.753,81	12,17	1.765,98
7°	1.882,21	13,06	1.895,27
8°	2.044,77	14,44	2.059,21
9°	2.264,10	16,91	2.281,01